Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 15 marzo 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 gennaio 1941-XIX, n. 113.

Autorizzazione agli Istituti fascisti di case popolari delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo a contrarre mutui per la costruzione di alloggi per gli operai addetti alle miniere di zolfo in Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo sono autorizzati a contrarre, con gli Istituti che saranno indicati con decreti del Ministro per le finanze, mutui dell'importo complessivo di L. 100.000.000, in ragione di L. 20.000.000 all'anno, a decorrere dall'esercizio 1940-41, al tasso del 5 per cento ed ammortizzabili in annualità costanti, per la costruzione di alloggi da destinare agli operai addetti alle miniere di zolfo

I detti mutui saranno assistiti dal contributo dello Stato in ragione del 3 per cento per tutta la durata dell'ammortamento.

Art. 2.

Per la costruzione degli alloggi di cui all'articolo precedente, l'Ente Zolfi Italiani è autorizzato a concedere direttamente contributi agli Istituti fascisti autonomi per le case popolari nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo. I detti contributi, da prelevarsi dal fondo di cui all'art. 7 della legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287, saranno versati annualmente all'Istituto finanziatore in parziale ammortamento del capitale mutuato.

Art. 3.

Per la costruzione e gestione degli alloggi di cui ai precedenti articoli gli Istituti fascisti autonomi delle case popolari delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo costituiranno apposite Sezioni con patrimonio e bilancio distinti che saranno amministrati da un Comitato composto dallo stesso presidente dell'Istituto fascista autonomo delle case popolari e da quattro componenti, da nominarsi rispettivamente dalla Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista; dall'Ente Zolfi Italiani, dall'Unione fascista degli industriali della provincia e dall'Unione dei Sindacati fascisti dei lavoratori dell'industria della Provincia.

La gestione di dette Sezioni sarà regolata da speciali statuti da approvarsi con decreti Reali su proposta del Ministro per i lavori pubblici, a termine dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 4.

Il limite d'impegno per l'esercizio 1940-41, per le spese pagabili in annualità di cui all'art. 5 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, è aumentato di L. 600.000.

Per le ulteriori concessioni di contributo da effettuare negli esercizi 1941-42 al 1944-45, sarà provveduto sul limite annualmente autorizzato con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL
RICCI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 febbraio 1941-XIX, n. 114.

Aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929-VIII, n. 2294, e successive disposizioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali, previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1430, e successive disposizioni, è temporaneamente aumentato:

di 1000 posti per i sottufficiali in servizio effettivo, distribuiti fra i gradi da maresciallo maggiore a vice brigadiere, in proporzione al numero dei posti assegnati dall'organico ai gradi stessi;

di 9000 posti per i carabinieri, dei quali 2000 in servizio effettivo e 7000 ausiliari.

Art. 2.

Il riassorbimento dell'aumento di organico previsto dal precedente art. 1 dovrà effettuarsi entro i seguenti periodi di tempo, a partire dalla cessazione dello stato di guerra:

cinque anni per i sottufficiali dei vari gradi;

tre anni per i duemila carabinieri effettivi;

sei mesi per i settemila carabinieri ausiliari.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 38. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 115.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Ponzone del comune di Trivero (Vercelli).

N. 115. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo di Biella in data 11 febbraio 1935-XIII, con postilla in data 5 agosto 1940-XVIII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Ponzone, comune di Trivero (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 116.

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia di S. Giuseppe, in località Poggio Tulliano del comune di Grottaferrata (Roma).

N. 116. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo di Frascati in data 1° gennaio 1923-I modificato con i successivi decreti in data 1° ottobre 1939-XVII e 26 ottobre 1940-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe nella Chiesa dallo stesso titolo, in località Poggio Tulliano del comune di Grottaferrata (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 117.

Autorizzazione alla Regia università di Pisa ad accettare un legato.

N. 117. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pisa è autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal prof. Alfredo Frassi, con testamento olografo in data 10 ottobre 1933-XI, depositato in atti del dott. Alessandro Braibanti, notaio in Varsi, il 27 febbraio 1935-XIII al n. 81-59 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1941-XIX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 dicembre 1940-XIX.

Riconoscimento della notevole importanza industriale del comune di Narni in provincia di Terni.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta avanzata dal Prefetto di Terni perchè il comune di Narni, di popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha addimostrato la fondatezza della proposta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune, sia l'entità del flusso immigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Narni, in provincia di Terni, è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto della Provincia e il podestà del Comune sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 26 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(952)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 novembre 1940-XIX.

Sostituzione di un membro della Commissione per la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Veduto il proprio decreto in data 4 ottobre 1940-XVIII, con cui è stata costituita la Commissione prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, recante norme per la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture;

Veduta la designazione del Ministero delle finanze per la nomina del rappresentante della Ragioneria generale dello Stato nella Commissione predetta, in sostituzione del rag. Guido Imperatori, deceduto;

Decreta:

Il dott. Enrico Orlandini è nominato componente della Commissione costituita ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, addì 13 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(953)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1941-XIX.
Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, il R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 21, e l'art. 23 della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Viste le proposte rassegnate nella seconda sessione ordinaria del 1940 dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreti Ministeriali 17 ottobre 1936, 12 giugno, 15 luglio, 8 novembre e 1° dicembre 1937, 27 febbraio 1939, 7 febbraio e 5 giugno 1940;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Agati Aldo fu Ernesto, residente a Milano;
Amoretti Mario fu Giuseppe, residente a Trieste;
Antonini Vincenzo fu Beniamino, residente a Roma;
Avataneo Antonio fu Pietro, residente a Torino;
Baldi Giovanni Giuseppe di Giovanni, residente a Novara;
Bassi Emilio di Giovanni, residente a Milano;
Basso Emilio di Luigi, residente a Padova;
Bergonzini Otello di Alessandro, residente a Milano;
Bollardi Renato fu Carlo, residente a Milano;
Borgo Luigi fu Enrico, residente a Roma;
Bormida Ugo fu Giovanni, residente a Torino;
Caffi Mario Riccardo fu Agostino, residente a Bergamo;
Cannata Gabriello fu Gaetano, residente a Modica;
Caremi Eugenio fu Giovanni, residente a Milano;
Cecconi Carlo fu Claudio, residente a Treviso;
Correale Giovanni di Giuseppe, residente a Genova;
Ferrari Canzio fu Carlo, residente a Roma;
Floriani Mario fu Giuseppe, residente a Milano;
Florio Luigi fu Daniele, residente a Torino;
Fumagalli Giuseppe fu Luigi, residente a Bergamo;
Gabardi Arnaldo fu Angelo, residente a Milano;
Gabellini Ferruccio di Giuseppe, residente a Roma;
Gasparoni Luigi fu Francesco, residente a Milano;
Gianquinto Antonino fu Alberto, residente a Venezia;
Giavotto Pietro fu Nicolò, residente a Genova;
Gorlini Silvio fu Carlo, residente a Bergamo;
Guermani Ettore fu Emanuele, residente a Bologna
Illeni Luciano fu Giovanni, residente a Trieste;
Klinger Alberto fu Luigi, residente a Torino;
Leone Luigi di Leonardo, residente a Bologna;
Maggi Alessandro di Edoardo, residente a Milano;
Marchetti Giacomo fu Eugenio, residente a Genova;
Minetti Giuseppe fu Francesco, residente a Milano;
Ravano Pietro fu Emanuele, residente a Genova;
Rollino Silvio fu Luigi, residente a Genova;
Ruscelloni Alfredo fu Prospero, residente a Milano;
Ruspantini Panfilo fu Giovanni Battista, residente a Milano;
Scomparin Romeo di Angelo, residente a Valdagno (Vicenza);
Silvani Giacinto fu Domenico, residente a Milano;
Speranza Francesco fu Raffaele, residente a Bergamo;
Spertino Giuseppe fu Giovanni Battista, residente a Torino;
Spinelli Guido fu Carlo, residente a Roma;
Tancredi Antonio fu Rocco, residente a Napoli;
Vacca Bonafous Cesare fu Ettore, residente a Bergamo;
Virgili Azio di Adeodato, residente a Roma;
Zancopè Francesco fu Luigi, residente a Milano;
Zaoli Giordano fu Nazzareno, residente a Forlì;
Zavanella Cipriano fu Enrico, residente a Milano;

Roma, addì 10 marzo 1941-XIX

Il Sottosegretario di Stato: PUTZOLU

(984)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1941-XIX.
Disciplina dell'approvvigionamento e della produzione della crema, del burro grezzo e del burro impacchettato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;
Visto il proprio decreto 6 marzo 1941-XIX, relativo alla produzione del burro durante il periodo 10 marzo-10 aprile 1941;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716;
Ritenuta la necessità di disciplinare in forma totalitaria l'approvvigionamento e la distribuzione della crema, del burro grezzo e del burro impacchettato, per l'alimentazione del Paese;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 24 marzo 1941-XIX, tutta la produziona nazionale di crema, di burro grezzo e di burro impacchettato prodotti con latte di vacca, di pecora, di bufala e provenienti dai sottoprodotti della trasformazione, deve essere tenuta a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non può pertanto formare oggetto di alienazione o di cessione.

Qualsiasi impegno contrattuale già assunto dai produttori, che importi comunque alienazione o cessione di tali prodotti, deve intendersi risoluto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base ad apposito piano di approvvigionamento, provvederà a disciplinare la raccolta e la distribuzione dei prodotti indicati all'articolo precedente a mezzo dell'ufficio distribuzione olii e grassi alimentari (U.D.O.G.A.) e delle Sezioni provinciali alimentazione.

Art. 3.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione, con la collaborazione degli Enti interessati e dei podestà, compileranno, per ciascuna Provincia, l'elenco dei produttori di crema, di burro grezzo e di burro impacchettato, per singolo stabilimento od azienda.

Art. 4.

I produttori di cui all'articolo precedente, hanno l'obbligo di istituire un registro di carico e scarico sul quale debbono annotare giornalmente le materie prime introdotte, con l'indicazione del titolo di grasso, i quantitativi lavorati e quelli consegnati.

Tale registro dovrà essere esibito ad ogni richiesta agli agenti di polizia, ai funzionari incaricati dei servizi della alimentazione e dell'U.D.O.G.A.

Art. 5.

Chiunque, produttore o commerciante, detiene i prodotti di cui all'art. 1 deve denunziare entro il 24 marzo 1941-XIX le consistenze, detenute alla mezzanotte del 23 marzo 1941, alla Sezione dell'alimentazione nella cui Provincia si trovano le consistenze stesse.

Art. 6.

Sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 4, il 24 marzo predetto verrà effettuata la prima registrazione, mediante annotazione nella parte del carico delle consistenze denunziate a sensi del precedente articolo.

Art. 7.

I produttori sono tenuti a denunciare alla Sezione della alimentazione della Provincia dove trovasi lo stabilimento o l'azienda, ogni lunedì, le produzioni ottenute e le consegne effettuate nella settimana precedente.

Art. 8.

Ai fini della raccolta del burro il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Organizzazioni interessate, designerà alcune ditte che dispongano di adeguata attrezzatura tecnica e finanziaria, presso le quali i produttori hanno l'obbligo di consegnare tutto il burro grezzo prodotto, salvo i quantitativi che saranno lasciati ai produttori impacchettatori entro i limiti di loro spettanza.

I produttori di creme non burrificate in luogo, sono obbligati a consegnarle solo alle ditte attrezzate alla burrificazione e autorizzate dal Ministero predetto alla raccolta del burro grezzo.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione che, comunque, contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 10.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715.

Art. 11.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(990)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1941-XIX.

Disciplina della distribuzione delle pelli bovine ed equine di importazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Vista la legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, sulla disciplina della raccolta, della salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Ritenuta la necessità di vincolare la distribuzione per usi militari e civili delle pelli bovine ed equine di importazione;

D'intesa con il Ministero per gli scambi e per le valute e con il Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra;

Decreta:

Art. 1.

Le pelli equine e bovine di provenienza estera, nonchè quelle provenienti dall'Albania e dalle terre italiane d'Oltremare, si intendono vincolate per gli usi militari e civili e non potranno essere cedute, vendute, o comunque utilizzate se non con l'osservanza delle seguenti disposizioni.

Art. 2.

Gli Enti importatori devono contemporaneamente denunciare — attraverso la rispettiva Federazione di categoria — al Ministero delle corporazioni ed al Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, le partite di pelli bovine ed equine di importazione e comunque introdotte nel Regno, distinte per qualità e per quantità. La denuncia deve essere fatta mentre la merce è viaggiante e, in ogni caso, prima che essa venga sdoganata.

Art. 3.

Le assegnazioni alle concerie ed alle aziende manifatturiere del cuoio, a seconda che si tratti di pelli grezze o di pelli conciate, dei quantitativi di pelli di importazione sarà fatta con l'osservanza della procedura vigente per le pelli nazionali prevista dalla legge 13 giugno 1940-XVIII, numero 826.

Art. 4.

Gli importatori di pelli di cui all'art. 1 del presente decreto devono tenere un apposito registro di carico e scarico nel quale dovrà essere annotato il movimento delle pelli con le stesse modalità con le quali viene registrato il movimento delle pelli nazionali.

Art. 5.

Le concerie e le aziende manifatturiere del cuoio assegnatarie di pelli di importazione dovranno annotare nel registro di carico e scarico prescritto dalla legge 13 giugno 1940, n. 826, e dal decreto Ministeriale 9 gennaio 1941-XIX, il movimento di dette pelli tenendole distinte da quelle di produzione nazionale e, partitamente, quelle destinate ad usi militari e quelle destinate ad usi civili.

Art. 6.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 21 della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, tenute altresì presenti le disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune consumo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(988)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1941-XIX.

Istituzione di un registro di carico e scarico dei manufatti di fibre tessili.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, recante norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo;

Ritenuta la opportunità di istituire un registro di carico e scarico dei manufatti di fibre tessili, presso gli stabilimenti industriali ed i commercianti;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo ai produttori ed ai commercianti all'ingrosso di tessuti composti con fibre nazionali o con fibre d'importazione, sia puri che misti, di munirsi, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un registro di carico e scarico conforme al modello che sarà all'uopo approvato dal Ministero delle corporazioni.

Analogo obbligo incomberà ai produttori ed ai commercianti all'ingrosso degli articoli di maglieria, e degli articoli confezionati con i tessuti di cui al comma precedente, che verranno indicati dal Ministero delle corporazioni con apposita disposizione.

Il Ministero delle corporazioni potrà esonerare dall'obbligo di cui al presente articolo determinate categorie di produttori.

Art. 2.

I registri di carico e scarico saranno distribuiti ai produttori dalla Confederazione fascista degli industriali e ai commercianti all'ingrosso dalla Confederazione fascista dei commercianti, e dovranno essere vidimati dalle stesse.

Le predette Confederazioni esplicheranno altresì la necessaria azione di sorveglianza sulla osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il Ministero delle corporazioni potrà disporre che le aziende interessate provvedano ad effettuare denunzie periodiche delle esistenze e del movimento dei manufatti di cui all'art. 1, ripartiti secondo le categorie che verranno indicate per la tenuta dei registri di cui sopra.

Art. 4.

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dal R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, tenute altresì presenti le norme del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune consumo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(987)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1941-XIX.

Istituzione di un registro di carico e scarico delle fibre artificiali e della seta.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, recante norme per il controllo della distribuzione di generi di consumo;

Ritenuta la opportunità di istituire un registro di carico e scarico delle fibre artificiali e della seta presso gli industriali ed i commercianti;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo ai produttori e commercianti all'ingrosso di fibre artificiali e dei relativi filati e di seta tratta di munirsi, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un registro di carico e scarico conforme al modello che sarà all'uopo approvato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

I registri di carico e scarico saranno distribuiti ai produttori dalla Confederazione fascista degli industriali e ai commercianti all'ingrosso dalla Confederazione fascista dei commercianti, e dovranno essere vidimati dalle stesse.

Le predette Confederazioni esplicheranno altresì la necessaria azione di sorveglianza sulla osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il Ministero delle corporazioni potrà disporre che le aziende interessate provvedano ad effettuare denuncie periodiche delle esistenze e del movimento dei prodotti di cui all'art. 1.

Art. 4.

Chiunque violi le norme del presente decreto sarà punito con le sanzioni previste dal R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 764, tenute altresì presenti le disposizioni del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, contenente norme penali riguardanti la produzione e la distribuzione di merci di comune consumo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(986)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione del nuovo statuto del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia

Con R. decreto 2 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo c. m., su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è stato approvato il nuovo statuto del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia.

(989)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Apricena (Foggia), Barile (Potenza), Ariano Irpino (Avellino), Sant'Angelo Le Fratte (Potenza) e Bonorva (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli - Istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il cav. Matteo Galasso fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Apricena (Foggia);

2) Il sig. Gennaro Botte fu Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barile (Potenza);

3) L'avv. Federico Mario Ciccarelli fu Erminio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ariano Irpino (Avellino);

4) Il sig. Pietro De Lucia fu Gaetano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Angelo Le Fratte (Potenza);

5) Il sig. Nicolò Pinna Mundula fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonorva (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(882)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Naso, in liquidazione, con sede in Naso (Messina).

Nella seduta tenuta il 21 febbraio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Naso, in liquidazione, con sede in Naso (Messina), il sig. Giuseppe Drago fu Corradino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

(912)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO GENERALE PER LA PESCA

Concorso a n. 10 premi in danaro di L. 100.000 ciascuno per la costruzione di nuovi motopescherecci idonei anche al servizio ausiliario della Regia marina.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII che istituisce il Commissariato generale per la pesca alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619 che stabilisce le attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato generale per la pesca;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 626, relativa all'assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, portante provvedimenti concernenti il credito peschereccio;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Vista la legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 731, riguardante la costruzione e la disciplina della costruzione di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare la costruzione dei motopescherecci di cui ai precedenti comma.

Decreta:

Art. 1.

Il Commissariato generale per la pesca, d'intesa con il Ministero della marina, con quello delle comunicazioni e con la Banca Nazionale del Lavoro, indice un concorso a n. 10 premi in danaro di L. 100.000 per ciascun motopeschereccio di nuova costruzione, da adibirsi all'esercizio della pesca e al trasporto del pesce, idoneo anche al servizio ausiliario della Regia marina, e rispondente alle seguenti caratteristiche:

1) tonnellaggio di stazza non inferiore alle 100 tonn. (stazza lorda di registro);

2) velocità non inferiore a nodi 9,5 al dislocamento di pieno carico;

3) immersione massima, a pieno carico, non superiore a m. 2,80;

4) scafo in legno;

5) motore di propulsione, di progetto e di costruzione nazionale;

6) verricello di salpamento delle reti con motore autonomo, sistemato possibilmente a poppa;

7) impianto frigorifero per la conservazione di almeno metà del carico di pesce;

8) disegno della nave, struttura dello scafo, e particolari di allestimento, idonei alla sistemazione a bordo dell'armamento guerresco per dragamine;

9) possibilità di sistemare, in aggiunta all'equipaggio (considerato di dieci persone) oltre 8 uomini, di cui un sottufficiale (totale 18 uomini);

10) possibilità di sistemare a bordo due gruppi elettrogeni, ciascuno delle seguenti dimensioni: (lunghezza, larghezza, altezza) metri 2,50 × 1 × 2,20 (indipendentemente dall'impianto elettrico di bordo);

11) possibilità di sistemare a bordo nafta, acqua e viveri per l'equipaggio di 18 uomini per una autonomia di 220 ore, alla velocità di 8,5 nodi.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far pervenire al Comitato di credito peschereccio presso la Banca nazionale del lavoro, a tramite delle filiali della Banca stessa competenti per territorio, entro due mesi dalla data del presente decreto, domanda di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 6, accompagnata dai seguenti documenti in carta da bollo da L. 4:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato di buona condotta politica e morale di data non anteriore a tre mesi;

4) certificato di nascita immune da annotazioni razziali;

5) ricevuta rilasciata dalla Banca nazionale del lavoro attestante il versamento della quota di partecipazione al concorso per l'importo di L. 3000, per ciascuna unità progettata;

6) progetto tecnico e progetto finanziario di costruzione, ambedue in triplice copia, di cui solo una in carta bollata.

Ove i concorrenti siano persone giuridiche, o enti commerciali, i certificati di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 dovranno essere presentati per tutti i loro legali rappresentanti. Inoltre la domanda dovrà essere corredata dalla copia del decreto di costituzione o dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente autenticate, e da un certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni dal quale risulti la rappresentanza legale.

Il progetto tecnico completo dei necessari disegni deve fornire tutti gli elementi architettonici, costruttivi e descrittivi necessari e sufficienti per definire l'unità nelle sue caratteristiche di costruzione, di allestimento e di esercizio, e dovrà indicare il cantiere di costruzione.

Gli interessati potranno fornire inoltre ogni altro elemento ritenuto utile ai fini del concorso.

Art. 3.

La Banca Nazionale del Lavoro potrà concedere, ai sensi della legge 6 giugno 1940, n. 731, un mutuo al 5 %, pari al 50 % della spesa, da ammortizzarsi in cinque anni, a rate trimestrali costanti comprensive di capitale e di interesse.

I mutui concessi a tale scopo potranno godere del contributo del 2 % sugli interessi previsto dall'art. 3 della legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 731.

Le domande per la concessione dei mutui dovranno essere presentate, contemporaneamente ai documenti di cui all'articolo precedente alle filiali competenti della Banca nazionale del lavoro.

Art. 4.

Il Comitato di credito peschereccio previsto dall'art. 7 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, procederà all'esame delle domande e dei documenti di partecipazione al concorso e, previa approvazione del progetto da parte dello Stato Maggiore della Regia marina, deciderà inappellabilmente in ordine all'accoglimento delle stesse, ed alla concessione dei mutui di cui all'art. 3.

Art. 5.

I premi sono indivisibili e saranno conferiti dal Commissariato generale per la pesca in base alla graduatoria proposta dal Comitato di credito peschereccio.

Art. 6.

Coloro i quali saranno dichiarati vincitori, dovranno provvedere a costruire i rispettivi battelli e presentarli alla prova in mare ed al collaudo, ultimati in ogni loro parte e lavoro, ivi compresa l'installazione dei motori e relativi accessori, entro e non oltre il termine di mesi dodici dalla data in cui verrà ad essi comunicato, a mezzo di lettera raccomandata o per notifica delle Autorità marittime, l'esito del concorso.

Il Comitato di cui all'art. 4 provvederà a mezzo di propria Commissione tecnica ad accertare i termini di approntamento anzidetti e la effettiva corrispondenza dei battelli alle caratteristiche ed alle condizioni costruttive e di allestimento indicato nel progetto presentato e premiato ed al collaudo dei battelli stessi.

Le spese per le prove anzidette sono a carico dei concorrenti.

Art. 7.

In caso di inadempienza alle prescrizioni stabilite dal precedente articolo i vincitori del concorso, decadono dai benefici previsti dal presente bando.

Art. 8.

Per il godimento dei benefici previsti dal presente decreto i motopescherecci dovranno inoltre:

1) essere inscritti nella più alta classe del Registro italiano navale e conservare tale classe per la durata di cinque anni dalla data di entrata in effettivo esercizio;

2) conservare la nazionalità italiana per la stessa durata;

3) essere adibiti all'esercizio della pesca, ivi compreso il trasporto del pesce, per lo stesso periodo.

Venendo a mancare le condizioni di cui ai precedenti nn. 1, 2 e 3, i proprietari dovranno restituire l'ammontare del premio percepito con detrazione di un quinto per ogni anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) di permanenze del motopeschereccio nelle condizioni stesse, salvo che, su proposta del Comitato per il credito peschereccio, il Commissario generale per la pesca ed il Ministero della marina, d'accordo ed a loro insindacabile giudizio, non ritengono di esonerare i proprietari da tale obbligo per il concorso di speciali circostanze.

A garanzia delle somme che i proprietari fossero tenuti a versare per quanto previsto dal presente articolo, verrà convenzionata ed inscritta contestualmente alla erogazione del premio, ipoteca di grado immediatamente successivo a quella concessa in garanzia del mutuo della Banca nazionale del lavoro di cui all'art. 3, per l'importo del premio liquidato.

Qualora, allo spirare del quinquennio, risultino adempiute le condizioni di cui ai nn. 1, 2, 3 o qualora gli armatori siano stati esonerati dagli obblighi corrispondenti il Commissariato generale della pesca disporrà la cancellazione dell'ipoteca.

Art. 9.

I concorrenti potranno essere ammessi altresì a godere dei benefici contemplati dal R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330.

Art. 10.

Il pagamento dei premi di cui al 1° comma dell'art. 1, sarà effettuato dal Commissariato generale per la pesca dopo il completo approntamento, il collaudo e la prova a mare della unità, a seguito di presentazione da parte del Comitato di credito peschereccio del verbale redatto dalla Commissione tecnica di cui al precedente art. 6.

Art. 11.

La spesa relativa al pagamento dei premi di cui al presente decreto, verrà imputata per L. 500.000 al cap. 376-*bis* del Bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1940-41 e per le rimanenti L. 500.000 al capitolo corrispondente dell'esercizio 1941-42.

Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
il Commissario generale per la pesca
G. Ricci.

(1001)

Proroga del concorso a n. 10 premi in danaro di L. 100.000 ciascuno per la costruzione di nuovi motopescherecci idonei anche al servizio ausiliario della Regia marina.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, che istituisce il Commissariato generale della pesca alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 6 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 9 marzo 1941-XIX, registro n. 5 Finanze, foglio n. 395, relativo alla istituzione di n. 10 premi in danaro di L. 100.000 ciascuno per la costruzione di nuovi motopescherecci idonei anche al servizio ausiliario della Regia marina;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande per la partecipazione al concorso di cui all'art. 2 del citato decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 6 febbraio 1941-XIX, è fissato in mesi tre, anzichè in mesi due, dalla data del decreto stesso e cioè detto termine scade con la data del 6 maggio 1941-XIX.

Roma, addì 14 marzo 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
il Commissario generale per la pesca
G. Ricci.

(1002)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.